

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1190

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2002

—————

Istituzione del ruolo di consigliere comunale onorario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I sindaci dei comuni rappresentano un patrimonio di conoscenze, esperienze ed equilibrio, che non va disperso, ma conservato ed utilizzato.

Con il presente disegno di legge che istituisce la figura del consigliere comunale onorario si vuole raggiungere il duplice obiettivo di riconoscere il ruolo da questi benemeriti cittadini espletato in favore delle proprie comunità e nel contempo introdurre nelle assemblee cittadine donne ed uomini che, per dimestichezza, conoscenza e pratica dei problemi del territorio già da loro amministrato, possono in misura rilevante contribuire al raggiungimento del bene comune.

La normativa proposta, per i fini che si propone, rappresenta, oltre che un concreto

passo avanti nella migliore qualificazione delle assemblee elettive degli enti locali, un giusto e meritato riconoscimento per quanti, nel breve o lungo termine, hanno speso una parte del loro tempo, sottraendolo al proprio lavoro ed alla propria sfera privata, al servizio e nell'interesse della collettività.

Infine il disegno di legge proposto sopprime la figura del commissario di nomina prefettizia per l'amministrazione straordinaria dei comuni, nel tempo in cui i consigli comunali rimangono sciolti, assicurandosi con tale disciplina normativa, anche in carenza dell'assemblea elettiva, la gestione democratica degli enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono nominati consiglieri comunali onorari, nei comuni ove hanno ricoperto la carica di sindaco, tutti coloro i quali, avendo espletato tale funzione, possiedono i requisiti per essere consiglieri comunali.

Art. 2.

1. La nomina, al termine del mandato di primo cittadino, è pronunciata con decreto del Presidente del consiglio regionale della regione di appartenenza, su documentata istanza di parte. In sede di prima applicazione, sono nominati consiglieri comunali onorari, a seguito di domanda diretta al Presidente del consiglio regionale della regione di appartenenza, coloro che hanno già ricoperto la carica di sindaco, corredata da certificazione che attesti la sussistenza delle condizioni per la investitura.

Art. 3.

1. Il consigliere comunale onorario è titolare di tutte le prerogative, diritti e doveri del consigliere comunale elettivo e si aggiunge a quelli già assegnati ai rispettivi consigli comunali.

Art. 4.

1. Ai consiglieri comunali onorari si estendono le norme sulla incompatibilità ed inleggibilità applicabili ai consiglieri comunali elettivi.

Art. 5.

1. Il consigliere onorario rimane in carica anche nel caso in cui il consiglio comunale, per qualsiasi causa, è sciolto ed assume e svolge in tale periodo le funzioni ed i compiti del sindaco, della giunta comunale e del consiglio comunale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, nei comuni che contano nel consiglio comunale due o più consiglieri onorari, questi espletano in forma collegiale i compiti e le funzioni della giunta comunale e del consiglio comunale; il più anziano di età e, in caso di assenza, impedimento o rinuncia, chi segue per età ricopre il ruolo di sindaco.

Art. 6.

1. Il consigliere comunale onorario è inleggibile alla carica di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale.